

Tribunale di Monza, 9 novembre 2022. Pres. Giovannetti. Est. Longobardi -

Osservato che - con sentenza pronunciata in data 3 febbraio 2022 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento di A. s.r.l. in liquidazione;

- con reclamo ex art 18 L.F. la dott.ssa C. M., liquidatrice di A. s.r.l. in liquidazione, ha impugnato la suddetta sentenza dichiarativa di fallimento deducendo sia l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano sia l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento;

- la Corte d'appello, con sentenza n. 2104/2022 pubblicata in data 15 luglio 2022, ha rigettato l'impugnazione confermando integralmente la pronuncia del Tribunale di Monza;

- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.

2104/2022 C. M. ha promosso regolamento necessario di competenza;

- C. M. ha, quindi, formulato istanza affinché il Giudice Delegato sospendesse, ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ. ("I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento"), l'accertamento del passivo sino alla pronuncia della Corte di Cassazione a definizione del giudizio per regolamento di competenza;

- il Giudice Delegato con decreto in data 7 settembre 2022 ha rigettato l'istanza "ritenuto che il disposto dell'art. 48 c.p.c. invocato dall'istante non si applica alle procedure concorsuali, atteso che la lettera della norma fa riferimento ai 'processi' pendenti nei quali la questione di competenza sia pregiudiziale alla decisione nel merito, vertendosi nel caso di specie in procedimenti volti alla liquidazione di un patrimonio ove la risoluzione della questione di competenza non pregiudica mai la validità degli atti compiuti dal Curatore (arg. ex art. 9 bis comma 3 l.f.)";

- con reclamo ex art 26 L.F. C. M., in qualità di Liquidatore di A. s.r.l. in liquidazione, ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo che l'esame dello stato passivo è un procedimento di natura giudiziale e non un'attività del Curatore e, pertanto, il Giudice Delegato, pendendo il regolamento di competenza, avrebbe dovuto sospendere ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ. il procedimento di verifica crediti, applicando la disciplina relativa al processo ordinario;

- il Fallimento si è costituito e ha chiesto il rigetto del reclamo;

ritenuto che la ratio della norma di cui all'art. 48 cod. proc. civ., connessa alle possibili inutilità delle attività processuali poste in essere da un giudice potenzialmente incompetente, è quella di impedire che la causa sia decisa da un giudice che, successivamente, potrebbe rivelarsi incompetente e di evitare, quindi, che siano svolte attività sanzionate con la nullità;

rilevato che le nullità, che la norma in esame tende a evitare, appaiono sussistere solo nel processo ordinario e non, invece, nell'ambito delle procedure fallimentari, per le quali l'art. 9

bis L.F. in caso di declaratoria di incompetenza prevede la mera trasmissione del fascicolo al Tribunale competente e stabilisce la salvezza degli effetti degli atti precedentemente compiuti, da intendersi quali atti della procedura (non solo, quindi, nel senso di atti del Curatore ma in senso più ampio, comprensivo anche degli atti del Giudice delegato e del Tribunale);

rilevato, peraltro, che “... la ratio conservativa degli atti compiuti nel corso di una procedura aperta sulla base di una sentenza dichiarativa emessa da tribunale incompetente, si evidenzia nell’analoga trasmigrazione del processo, senza che sia pronunciata la revoca del fallimento: opera in tema il principio per cui la risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comportano la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall’art. 9 bis L. Fall. (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 8), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informativi della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente” (cfr. Cass. 10 agosto 2016, n. 16951);

rilevato, pertanto, che nel caso di specie, in cui peraltro la causa per la dichiarazione di fallimento è già stata definitivamente decisa nel merito (atteso che all’esito del rigetto del reclamo ex art. 18 L.F. da parte della Corte di appello la pronuncia di fallimento di A. s.r.l. in liquidazione, come pacificamente rappresentato dalle parti, è passata in giudicato), l’unico effetto derivante da un eventuale accoglimento del regolamento di competenza sarebbe la sola traslazione del fascicolo fallimentare dal Tribunale di Monza a quello di Milano senza che si verifici alcuna nullità (né inutilizzabilità o inutilità) degli atti in applicazione dell’art. 9 bis L.F.;

ritenuto, quindi, che la norma invocata dalla reclamante non risulta applicabile al caso in esame e che non sussiste alcun pregiudizio alla verifica dei crediti avanti al Giudice Delegato presso il Tribunale di Monza né per i creditori né per il debitore né per eventuali terzi, considerato che il procedimento non sarebbe inficiato da alcuna nullità;

ritenuto, pertanto, che per le ragioni sopra esposte il reclamo non possa trovare accoglimento; (omissis).